



**Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA' DI RICERCA
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "MARIE CURIE"
SETTIMO PROGRAMMA QUADRO**

L'anno 2013, il giorno 01 del mese di ottobre 2013

Tra

- l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito denominato per brevità "Università", con sede in via dei Vestini, n.31, Chieti Scalo codice fiscale 93002750698, rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore Prof. Carmine Di Ilio, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università;

e

- il Dott. Angelo Veronese, nato ad Arano Terme (PD), il 16/10/1973, residente in Francavilla al Mare (CH), Via G.Finamore n. 17, codice fiscale: VRNNGI73R16A001B, di seguito indicato come "Ricercatore Marie Curie", così come previsto dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro dell'Unione Europea,

PREMESSO

- che il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (di seguito Dip.to) ha stipulato il contratto n. PCIG10-GA-2011-303987 con la Commissione Europea (di seguito "Commissione"), per lo svolgimento del Progetto Titolato "MiR-483-3p, and drug resistance in Hepatocarcinoma", di seguito indicato quale "Grant Agreement";
- che nell'ambito del contratto di cui sopra è stato attivato, in data 01/10/2012, tra il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche ed il Dott. Angelo Veronese, un contratto a progetto della durata di n. 4 anni;
- che la pattuizione indicata ha ottenuto parere positivo dalla Corte dei Conti;
- che il Dipartimento nella seduta del 26-6-2013, facendo proprie le indicazioni dell'Amministrazione Centrale, ha proposto il passaggio della gestione del contratto in Amministrazione Centrale richiedendo che l'Ateneo proceda alla anticipazione delle somme di provenienza EU (al netto di quelle già incassate dal Dipartimento e non spese pari a € 20.000,00) nelle more dei relativi versamenti per un importo annuale pari a 18.333,33 mentre il Dipartimento stesso assicurerà il pagamento delle quote annuali di € 23.666,67 di cui la prima con effetto immediato, le successive a cadenza annuale.
- che il CdA nella seduta del 24/07/2013 ha approvato quanto richiesto dal Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche deliberando di procedere alla stipula di nuovo contratto nei confronti del Dott. Angelo Veronese a firma del Rettore con contestuale risoluzione del contratto attualmente in essere.

CONSIDERATO

- che nel Grant Agreement è prevista la stipula di contratto con il Ricercatore Marie Curie;
- che il Ricercatore Marie Curie è stato individuato a seguito della procedura di reclutamento conforme ai principi generali previsti dalla Raccomandazione della Commissione dell'11 Marzo 2005 in riferimento al "European Charter for Researchers" nonché al Codice di Condotta previsto per il reclutamento dei Ricercatori. In particolare l'individuazione del Ricercatore è stata effettuata dalla Commissione Europea a seguito della Proposal EP7-PEOPLE-2011-CIG e in base ai requisiti previsti dal programma "People" nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo dell'Unione Europea; i criteri sono stabiliti nel Work programme adottato con la Decisione della Commissione C (2007) 5740 del 28 Novembre 2007.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.

Articolo 1

Interpretazione e rinvio.

1. Il presente contratto è collegato al Grant Agreement. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto dal Grant Agreement, se non diversamente e specificamente disposto.
2. Il presente contratto è stipulato per consentire l'adempimento delle obbligazioni dell'Università nell'ambito del Grant Agreement.
3. Il "Ricercatore Marie Curie" dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement.

Articolo 2

Normativa applicabile.

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti:
 - dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro;
 - dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente;
 - dalla normativa italiana riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in particolare il D.L.vo 10/09/03 n. 276 e la Legge 92 del 28/06/12.

Articolo 3

Supervisione dell'attività del Ricercatore Marie Curie.

1. Il Responsabile del Progetto si identifica, come previsto dall'Annex I al Grant Contract "Description of Work", nel Prof. Renato Mariani Costantini, per il periodo di svolgimento dell'attività presso i locali del Centro Scienze per l'Invecchiamento (Ce.S.I), Fondazione G.d'Annunzio in via Colle dell'Ara, 66100 Chieti Scalo; il responsabile del progetto effettuerà la supervisione scientifica dell'attività svolta dal Ricercatore Marie Curie, così come previsto dall'Allegato I al Grant Agreement.

Articolo 4

Durata del contratto.

1. Il presente contratto avrà inizio il giorno 01/10/2013 e terminerà il giorno 30/09/2016.
2. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.
3. Il contratto con il Ricercatore Marie Curie sarà prorogato solo, e nella misura in cui, ciò sia stabilito dalla Commissione e sarà oggetto di specifica pattuizione.

Articolo 5

Oggetto del rapporto.

1. Il "Ricercatore Marie Curie" svolgerà l'attività prevista nell'Allegato I (Annex I) del Grant Agreement e nel Piano personale di sviluppo della carriera e come dettagliata nel Programma allegato al presente contratto (Allegato A).
2. L'attività del "Ricercatore Marie Curie" deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, sotto la responsabilità scientifica e la supervisione tecnica del Responsabile del progetto.
3. L'attività verrà svolta presso i locali del del Centro Scienze per l'Invecchiamento (Ce.S.I), Fondazione G.d'Annunzio in via Colle dell'Ara, 66100 Chieti Scalo nonché negli altri luoghi previsti per lo svolgimento dell'attività indicata nel comma 1 del presente articolo secondo la seguente tempistica:
Task.1 (Milestone 1) entro il secondo trimestre del I anno; (Milestone 2) entro il quarto trimestre del I anno; (Milestone 3) entro il quarto trimestre del I anno (come da precedente Contratto)
Task.2 (Milestone 4 to 5) entro il secondo trimestre del II anno; (Milestone 6) entro il quarto trimestre del II anno; (Milestone 11) entro il quarto trimestre del II anno
Task.3 (Milestone 12) entro il secondo trimestre del III anno; (Milestone 13) entro il quarto trimestre del III anno; (Milestone 14) entro il quarto trimestre del III anno
Task.4 (Milestone 15) entro il secondo trimestre del IV anno; (Milestone 16) entro il quarto trimestre del IV anno; (Milestone 17) entro il quarto trimestre del IV anno

Articolo 6

Obblighi del Ricercatore Marie Curie.

1. Il "Ricercatore Marie Curie" si obbliga in modo specifico:
 - a) a svolgere a tempo pieno l'attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dalla Commissione;
 - b) a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all' Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement;
 - c) a redigere tutte le relazioni richieste dall'Università sull'attività compiuta, secondo lo schema approntato dalla stessa, ed i questionari di valutazione e di follow-up, forniti dalla Commissione europea;
 - d) a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l'attuazione del Grant Agreement, e per permettere all'Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;
 - e) a rispettare le regole organizzative dell'Università e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro;
 - f) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
 - g) a comunicare all'Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere direttamente sull'esecuzione dell'attività, quali:
 - a. ogni modifica del presente contratto o del "Personal Career Development Plan";

- b. ogni modifica delle informazioni fornite per l'aggiudicazione Grant Marie Curie;
- c. malattia che possa direttamente compromettere l'implementazione del progetto;
- d. e in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;

h) a comunicare, fino ai tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;

i) a rispettare le regole sulla pubblicità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni, di cui agli articoli II.11 e II.28 del Grant Agreement; in particolare il "Ricercatore Marie Curie" deve dichiarare, in ogni pubblicazione e altro mezzo di comunicazione relativi al progetto, di aver ricevuto il sostegno della Comunità, utilizzando la seguente frase: "The research leading to these results has received funding from the [European Community's] Seventh Framework Programme ([FP7/2007-2013] under grant agreement n° PCIG10-GA-2011-303987".

l) di rispettare il codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013;

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
4. Il "Ricercatore Marie Curie" conferma di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'allegato III del Grant Agreement.

Articolo 7

Tempo dello svolgimento della prestazione.

1. Il "Ricercatore Marie Curie" non ha un obbligo di orario.
2. Il "Ricercatore Marie Curie", tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa esecuzione dell'attività prevista nell'articolo 5.
3. Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative dell'Università.

Articolo 8

Obblighi dell'Università.

1. L'Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
 - a) a mettere a disposizione del "Ricercatore Marie Curie", per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività di cui all'articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature, i materiali; l'Università, inoltre, assicurerà gratuitamente al "Ricercatore Marie Curie" l'accesso alle informazioni, al "Foreground" e al "Background" elencato nell'allegato B al presente contratto, secondo i modi ed i limiti stabiliti dall'Università;
 - b) ad assicurare al "Ricercatore Marie Curie" le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di salute previste dalla normativa in vigore, al pari di quanto assicurato ad altri ricercatori che ricoprono una posizione analoga;
 - c) a fornire un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dall'autorità nazionali competenti;
 - d) a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 10.

Articolo 9

Impedimento temporaneo della prestazione.

1. In caso di malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del "Ricercatore Marie Curie", questi deve tempestivamente informare il Magnifico Rettore e può sospendere la sua prestazione, fino al termine dell'impedimento.
2. Nei casi previsti nel precedente comma, il contratto non è prorogato a meno di diversa decisione della Commissione.
3. Nei casi previsti nel comma 1, il "Ricercatore Marie Curie" avrà diritto alle sole indennità eventualmente previste dalla normativa in vigore.
4. Il "Ricercatore Marie Curie" può decidere di sospendere parte o tutto il progetto, per motivi familiari o professionali, per un periodo di tempo non eccedente il 30% della durata totale del progetto; a tal fine è necessaria l'approvazione della Research Executive Agency che si intende acquisita decorsi 45 giorni dalla richiesta (silenzio assenso). In caso di sospensione del progetto il pagamento del compenso di cui all'art. 10 sarà sospeso per uguale periodo.

Articolo 10 **Corrispettivo.**

1. Il corrispettivo complessivo lordo totale, nel triennio, è stabilito in 126.000,00 (centoventiseimila/00) comprensivo sia degli oneri a carico del percipiente che degli oneri a carico ente.
2. Il contributo della Commissione Europea destinato alla copertura del corrispettivo complessivo lordo totale, spettante per il periodo di cui all'articolo 4, è determinato, ai sensi del Grant Agreement, nell'importo massimo di 75.000,00 (settantacinquemila) Euro.
3. Il Corrispettivo sarà coperto, per la parte eccedente il contributo della UE con fondi del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche debitamente trasferite all'Amministrazione Centrale e sarà proporzionalmente ridotto qualora il Ricercatore Marie Curie dovesse percepire altri compensi dall'Ateneo comunque collegati allo svolgimento della attività di ricerca di cui al presente contratto.
4. Il compenso sarà assoggettato al regime fiscale in vigore. L'importo, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali che gravano sul "Ricercatore Marie Curie" nonché sull'Ente verrà liquidato in rate mensili posticipate.
5. In aggiunta al compenso, determinato ai sensi dei comma precedenti, il "Ricercatore Marie Curie" avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a seminari e convegni, o per lo svolgimento di altre attività inerenti il progetto secondo quanto stabilito dai Regolamenti dell'Università, nei limiti del budget allo scopo previsto del Grant Agreement sotto specificato; i rimborsi di cui al presente comma saranno a carico dei fondi disponibili presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.
6. Oltre al compenso, pertanto, il "Ricercatore Marie Curie" potrà disporre delle sottoelencate disponibilità finanziarie:

EURO	15.000,00	Attrezzature
EURO	15.000,00	Beni consumabili di laboratorio
EURO	06.000,00	Missioni
EURO	30.000,00	Stabulario e altri costi per la ricerca
EURO	09.000,00	Pubblicazioni

Gli emolumenti da corrispondere al "Ricercatore Marie Curie" sono subordinati all'effettivo trasferimento dei fondi medesimi da parte della Commissione Europea ed alla successiva iscrizione nel Bilancio dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara.

Articolo 11

Oneri previdenziali e assistenziali.

Il corrispettivo lordo di cui all'articolo 10 sarà assoggettato al contributo previdenziale INPS come disciplinato dalla normativa previdenziale in vigore.

Il corrispettivo lordo di cui all'articolo 10 sarà assoggettato al contributo assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.

Articolo 12

Responsabilità del "Ricercatore Marie Curie".

1. Il Ricercatore Marie Curie è responsabile per tutti i danni derivanti all'Università dallo svolgimento della sua attività. In particolare il "Ricercatore Marie Curie" sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l'Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione, così come descritti nel Grant Agreement.
2. Per i danni subiti, l'Università può rivalersi sul corrispettivo dovuto al "Ricercatore Marie Curie".
3. I danni, che comportino trattenute per risarcimento a carico del "Ricercatore Marie Curie", debbono essere comunicati a quest'ultimo non appena essi siano conosciuti dall'Università.
4. L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 20% (venti per cento) del corrispettivo mensile. In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al "Ricercatore Marie Curie".

Articolo 13

Scioglimento del contratto prima del termine.

1. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione dell'Università, nel caso in cui il "Ricercatore Marie Curie" non adempia alle obbligazioni previste dall'articolo 6 del presente contratto e qualora vengano meno i requisiti di cui all'allegato III del Grant Agreement.
2. L'Università potrà recedere dal contratto nel caso in cui il contratto con la Commissione si sciolga prima del termine inizialmente previsto.

Articolo 14

Risoluzione contratto attualmente in vigore

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il contraente accetta la risoluzione del contratto stipulato, con decorrenza 01/10/2012, con il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche di cui alle premesse.

Articolo 15

Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Università sarà l'esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall'attività del "Ricercatore Marie Curie".
2. Il "Ricercatore Marie Curie" dà atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è stato determinato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.
2. Al "Ricercatore Marie Curie" si applicano i regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 16


Tutela e Consenso al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Università informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del "Ricercatore Marie Curie". Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Università informa il "Ricercatore Marie Curie" che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l'Università e per l'adempimento degli obblighi imposti all'Università dal Grant Agreement. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Università di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra richiesti saranno trattati dall'Università, Divisione del Personale.


Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall'articolo 7, di opporsi al trattamento, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, a rendere anonimi e al blocco dei dati trattati.

Chieti, 01/10/2013

Il Rettore
Prof. Carmine DI LIO



Il Ricercatore Marie Curie
Dott. Angelo Veronese



Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

- Articolo 1. – *Interpretazione e rinvio.*
- Articolo 6. – *Obblighi del Ricercatore Marie Curie.*
- Articolo 10, comma 4 - *Corrispettivo*
- Articolo 13. – *Scioglimento del contratto prima del termine.*
- Articolo 14. – *Risoluzione contratto attualmente in vigore.*
- Articolo 15. – *Proprietà intellettuale.*

Il Ricercatore Marie Curie
Dott. Angelo Veronese

